

Aromitalia

DAL 1942, INGREDIENTI DI QUALITÀ

***Modello di organizzazione, gestione e
controllo a norma del
Decreto Legislativo 231/01***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Gruppo
Essenziero Italiano S.p.A. in data 20 dicembre 2024

Rev.	Data	Causale	Redazione	Verifica	Approvazione
00	09/06/2023	Prima emissione			
01	25/07/2023	Prima revisione			
02	12/09/2023	Seconda revisione			
03	04/06/2024	Terza revisione			
04	20/12/2024	Approvazione			

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA.....	4
3. IL DECRETO.....	5
3.1 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ.....	5
3.2 LA CONDIZIONE ESIMENTE.....	8
3.3 LE SANZIONI	9
3.4 LE LINEE GUIDA	10
4. LA SOCIETA'	10
4.1 LA GOVERNANCE ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	11
4.2 ORGANIGRAMMA DI GRUPPO	12
5. IL MODELLO DI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO.....	13
5.1 FINALITÀ DEL MODELLO	13
5.2 DESTINATARI DEL MODELLO.....	13
5.3 COSTRUZIONE DEL MODELLO	14
5.4 I PROCESSI SENSIBILI.....	14
6. ORGANISMO DI VIGILANZA	15
6.2 NOMINA E ATTIVITÀ.....	15
6.3 REQUISITI.....	16
6.4 INELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA.....	17
6.5 FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
6.6 INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI.....	20
7. SISTEMA DISCIPLINARE	20
7.1 REGOLE DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI	22
7.2 REGOLE DISCIPLINARI PER I DIRIGENTI.....	24
7.3 REGOLE DISCIPLINARI PER AMMINISTRATORI, SINDACI, COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
7.4 SOGGETTI TERZI	26
8. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO.....	26
8.1 DIFFUSIONE DEL MODELLO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	27
8.2 REFERENTE INTERNO DEL PROCESSO SENSIBILE.....	28
9. PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI, IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	28
9.1 PRINCIPI DI CONTROLLO GENERALI	28
9.1.1 LEGALITÀ	28
9.1.2 COMPITI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ	29
9.1.3 SISTEMA DI DELEGHE.....	29
9.1.4 SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	29
9.1.5 TRACCIABILITÀ	29
9.1.6 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	29
9.1.7 PROCEDURE	29
9.1.8 CONTROLLO DI GESTIONE.....	29
9.1.9 UTILIZZO TOOLS INFORMATICI.....	30

1. DEFINIZIONI

Società: Gruppo Essenziero Italiano S.p.A.

Processi sensibili: attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti di Gruppo Essenziero Italiano, ovvero Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Chimico e Farmaceutico

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello Organizzativo.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Enti: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica alle quali si applica la normativa prevista dal Decreto.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Modello: il presente Modello Organizzativo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l’Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

2. PREMESSA

Il presente documento e gli allegati costituiscono il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) adottato da Gruppo Essenziero Italiano S.p.A. (di seguito anche “GEI S.p.A.” o la “Società”) ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231 (di seguito anche il “Decreto”).

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società che è stato investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. L’adozione del documento, persegue l’obiettivo del vertice aziendale di migliorare il sistema di controlli interni in attuazione dei principi di corretta gestione affermati dal Decreto.

L’analisi preliminare alla redazione del Modello ha avuto per oggetto, oltre alla storia della Società, l’organigramma aziendale, il sistema di corporate governance esistente, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai rapporti infragruppo, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all’interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

È stato a quel punto possibile individuare, tra le categorie dei reati presupposto ex Decreto quelle da considerarsi rilevanti per la Società nonché identificare le attività e i processi sensibili rispetto al rischio di commissione dei reati testé citati.

In seguito, una volta individuate le attività e i processi sensibili, si è proceduto alla valutazione dei rischi (risk assessment) potenziali di commissione dei reati presupposto considerati rilevanti per la Società, analizzando il sistema di controllo interno al fine di verificare la sua idoneità ad intercettare comportamenti illeciti posti in essere da parte di amministratori e presidenza del Consiglio di Amministrazione.

Solo al termine della descritta attività di indagine è stato possibile predisporre il Modello.

Il Modello definisce, pertanto, i protocolli specifici di prevenzione da applicare per tutte le attività e i processi a rischio reato come individuati attraverso l’attività sopra descritta.

Il Modello è tuttavia un documento vivo e dinamico che, per perseguire al meglio le proprie finalità, deve essere mantenuto costantemente aggiornato rispetto a determinati fattori (e.g., mutamenti organizzativi, modifiche legislative).

Dal punto di vista metodologico, si specifica che le attività occorse hanno ripercorso le fasi di analisi sopra descritte e hanno portato ad individuare le attività e processi a rischio potenziale di commissione del reato presupposto.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e più Parti Speciali.

La Parte Generale descrive:

- i principi di funzionamento del D.Lgs. 231/01;
- le modalità per la sua adozione e diffusione all’interno della Società;
- i compiti dell’Organismo di Vigilanza e i relativi flussi informativi;
- il sistema disciplinare;

Le Parti Speciali descrivono:

- descrizione delle attività di maggior rischio (cd. aree sensibili);
- le modalità esemplificative dei reati;
- le condotte richieste ai destinatari e le relative procedure da adottare.

È parte integrante del Modello Organizzativo il Codice Etico, documento che indica i canoni di comportamento e i divieti strumentali all'attuazione dei principi di prevenzione sviluppati nel

Modello e dei valori aziendali; l'osservanza del Codice Etico riveste importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio e dell'immagine della stessa; il Codice Etico costituisce riferimento comportamentale nella attività quotidiana per coloro che operano in Società o nell'interesse della stessa.

3. IL DECRETO

3.1 I presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti nel caso di commissione di alcuni reati, cd. "reati presupposto". Tali reati possono essere compiuti indistintamente da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione degli illeciti, le persone giuridiche che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso.

Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

Carattere fondamentale della disciplina è la sua limitazione ad alcune fattispecie di reato, indicate nell'originario Decreto 231, cui risultano via via essersene aggiunte numerose altre, così estendendone l'applicazione anche oltre l'ambito cui pareva inizialmente (e forse più propriamente) destinata.

Precisando che la disciplina soggiace al divieto di analogia in materia penale – non potendosi quindi estendere oltre i casi tassativamente previsti – la successiva inclusione di specifici reati e gruppi di reati necessariamente impone il rinvio alla lettura degli articoli 24 e successivi del testo nella forma coordinata alla data di revisione del Modello.

Schematicamente richiamando gli articoli del Decreto interessati dalle successive estensioni può comunque riassumersi come – alla data di revisione del MOG – la normativa si applichi in conseguenza ai reati di:

- art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ivi compresa la frode in agricoltura ex art. 2 L. 898/86
- art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata
- art. 25 Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
- art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumentio segni di riconoscimento
- art. 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio
- art. 25 ter Reati societari
- art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- art. 25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale
- art. 25 sexies Abusi di mercato
- art. 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione dell'enorme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

-
- art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
 - art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
 - art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
 - art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - art. 25 undecies Reati Ambientali
 - art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
 - art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia
 - art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
 - art. 25 quinquiesdecies Reati tributari
 - art. 25 sexsiesdecies Contrabbando
 - art. 25 septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale
 - art. 25 duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

nonché – già per effetto della Legge 16 marzo 2006 n. 146 – ai c.d. “Reati transnazionali” costituiti dalle seguenti ipotesi:

- art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso
- art. 291 quater DPR 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 74 DPR 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- art. 12 D. Lgs. 286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

considerati gli stessi anche nelle forme del delitto tentato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco completo delle singole fattispecie di reato e delle relative sanzioni previsti dal

D.Lgs. 231/01 è riportato in Allegato 1 al Modello.

3.2 La condizione esimente

L'art. 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità per l'Ente qualora provi che:

- l'organo abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo di Vigilanza.

Il modello di organizzazione e gestione deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
- uno o più canali (anche ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019) che consentano ai Destinatari di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Pertanto l'Ente potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa", bensì da una condotta fraudolenta dell'agente (reati compiuti da "apicali") o da un'azione verificatasi a dispetto di una efficace vigilanza (reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Sempre secondo il Decreto i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

3.3 Le sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio la responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato. Le sanzioni applicabili all'Ente sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione si identifica con la sanzione pecuniaria, indicata attraverso limiti edittali specificati numericamente in 'quote'. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il "quantum" della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurarne l'efficacia.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti, ovvero quando l'Ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Tuttavia queste sanzioni non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, la confisca che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

3.4 Le linee guida

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti. Sin dal 2002 Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello; infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

In ogni caso, i contenuti delle citate Linee Guida di Confindustria sono stati tenuti in debito conto ai fini della stesura del Modello di Gruppo Essenziero Italiano.

4. LA SOCIETA'

Gruppo Essenziero Italiano è una società per azioni nata nel 1972 ed oggi rappresenta una realtà consolidata ed in espansione verso nuovi mercati esteri, forte di 16 filiali nel mondo (di cui 6 produttive), che si occupa della fabbricazione e vendita di essenze, estratti, aromi in genere per uso industriale vario, nonché di prodotti aromatici dolciari e chimici ed ancora il commercio di erbe nonché di qualsiasi prodotto avente caratteristica alimentare. GEI S.p.A è altresì molto attenta alla sostenibilità, che rappresenta per l'Azienda è un valore importante. GEI si impegna

quotidianamente in azioni concrete per tutelare l'ambiente, rendendo la propria produzione "green" e attenta alla riduzione degli sprechi.

4.1 La governance ed il sistema dei controlli

Gruppo Essenziero Italiano è organizzata secondo il modello societario che prevede un Consiglio di Amministrazione al cui Presidente e all'Amministratore delegato sono stati conferiti appositi poteri.

L'organizzazione delle attività aziendali è rappresentata dall'Organigramma riportato in allegato al presente Modello (Allegato 2).

La Società ha adottato un sistema di controllo interno rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione e gestione dei rischi, una conduzione dell'impresa corretta e rispettosa della legge.

Il sistema di deleghe, in tale ambito, attribuisce ai responsabili delle funzioni interessate i poteri per la gestione delle attività di competenza.

La responsabilità per l'implementazione del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.


Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre:

- l'approvazione della bozza di bilancio;
- la gestione ordinaria;
- l'approvazione operazioni straordinarie e ristrutturazioni aziendali;
- deliberazioni in merito ad eventi o decisioni con impatto legale/societario/immagine;
- deliberazione in merito alle situazioni di rischio/responsabilità aziendale;
- l'approvazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- la nomina e interazione con l'Organismo di Vigilanza;
- il conferimento e revoche di procure e deleghe;
- la costituzione di commissioni tecniche consultive.

L'attività di controllo contabile è affidata ad una società di revisione. Al Collegio Sindacale compete la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, così come previsto dall'articolo 2403 del codice civile.

4.2 Organigramma di gruppo

Sono rilevate le seguenti partecipazioni societarie di controllo



5. IL MODELLO DI GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO

5.1 Finalità del Modello

Il Modello Organizzativo ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nel loro orientamento al controllo finalizzato a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/01.

Pertanto il Modello descrive:

1. un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale – con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali – assicurando al contempo alla Società esonero da ogni possibile responsabilità in relazione all'eventuale commissione di illeciti;
2. un sistema di formazione ed informazione tale da determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
3. un sistema sanzionatorio anche a carattere disciplinare volto a prevedere ed assicurare l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale nei confronti dei soggetti che – operando a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società – abbiano a violare le prescrizioni contenute nel Modello, espressamente ribadendo che la Società non tollera comportamenti illeciti che, in quanto tali ed anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

Il Modello si pone inoltre l'obiettivo di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzione penale e disciplinare a carico del trasgressore e di una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società fa riferimento;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sui processi sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati.

5.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello Organizzativo hanno come Destinatari:

- coloro che svolgono (anche di fatto) funzioni di gestione, amministrazione, direzione o

-
- controllo della Società;
 - i componenti degli Organi Sociali;
 - i componenti dell'Organismo di Vigilanza;

 - i Dirigenti;
 - i dipendenti ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui ai punti precedenti.

Si applicano altresì a coloro i quali, pur non appartenendo a Gruppo Essenziero Italiano, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell'ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono con GEI S.p.A. un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. consulenti);
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP);
- fornitori.

5.3 Costruzione del Modello

La costruzione del Modello Organizzativo è stata implementata secondo le seguenti fasi:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l'attività svolta da GEI S.p.A. e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento;
- individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi sensibili e dei meccanismi di controllo;
- definizione del Modello, fase supportata dai risultati delle fasi precedenti e dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

5.4 I processi sensibili

In relazione alla tipologia di attività svolte da Gruppo Essenziero Italiano (cfr. capitolo 4) ed a seguito della valutazione del rischio (Allegato 3) sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- i. Processo relativo al ciclo passivo acquisti;
- ii. Processo relativo alla gestione dell'amministrazione e della contabilità aziendale;
- iii. Processo relativo alla governance e alla gestione dei controlli interni;
- iv. Processo relativo alla struttura IT;
- v. Processo relativo alla logistica e alla distribuzione dei prodotti sul territorio;
- vi. Processo relativo alla gestione del marketing e dell'attività pubblicitaria;

-
-
- vii. Processo relativo alla sicurezza alimentare e al rispetto della normativa HACCP;
 - viii. Processo relativo alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e al rispetto del d.lgs. 81/08;
 - ix. Processo relativo alla gestione dello Staff e delle risorse umane;
 - x. Processo relativo all'Area Commerciale e allo sviluppo delle Vendite
 - xi. Processo relativo alla gestione dei rapporti con le Società partecipate.

Conseguentemente sono state predisposte le seguenti Parti Speciali del Modello, le quali fanno riferimento agli specifici gruppi di reato:

- I Sezione - Reati contro la Pubblica Amministrazione
- II Sezione - Reati Societari
- III Sezione - Reati di corruzione tra privati
- IV Sezione - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- V Sezione - Delitti informatici e delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- VI Sezione - reati contro l'industria ed il commercio – falsità in strumenti o segni
- VII Sezione – Reati contro la persona
- VIII Sezione - Reati Ambientali
- IX Sezione - Reati Associativi – induzione a non rendere dichiarazioni all'A.G.
- X Sezione – Reati Tributari

Per quanto concerne gli altri gruppi di reati si è ritenuto che l'attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

In ogni caso i processi si intendono presidiati dalle condotte, dai divieti e dalle indicazioni comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Il disposto normativo

Come già richiamato nel presente Modello, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto, l'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato degli opportuni poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente.

6.2 Nomina e attività

Gruppo Essenziero Italiano ha scelto di nominare un Organismo di Vigilanza costituito in forma monocratica.

I riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante affissione in bacheca aziendale.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono:

- vigilare sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- verificare l'efficacia del Modello rispetto alla capacità di prevenire la commissione dei reati e di fare emergere comportamenti illeciti;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- proporre l'aggiornamento del Modello in relazione ai mutamenti interni o esterni e agli esiti dei controlli o di violazioni;
- strutturare un sistema di comunicazione efficace ed analizzare le informazioni che è previsto gli siano inviate, individuando situazioni degne dei dovuti approfondimenti o eventuali scostamenti comportamentali dalle regole previste;
- segnalare tempestivamente agli Amministratori e agli altri organismi preposti ogni violazione alle regole del modello;
- interagire con il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi di controllo interni secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo;
- effettuare specifici controlli periodici sul campo;
- sostenere ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle regole di prevenzione ed il coinvolgimento dell'organizzazione sui temi inerenti al Decreto e il Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Le attività di OdV non possono essere sindacate da altro organismo o funzione della Società, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza dell'intervento di OdV, competendo ad esso la responsabilità di funzionamento del Modello.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti della Società eventualmente nominati all'interno dell'Organismo di Vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l'organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica.

6.3 Requisiti

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono individuati secondo i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza – l'organismo è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia e indipendenza in modo da essere libero da ogni forma di interferenza da parte di qualunque funzione e organismi della Società; all'OdV non sono assegnati compiti operativi in modo da non minarne l'obiettività di giudizio. I membri dell'Organismo non sono legati all'area presso cui esercitano le funzioni di controllo da qualsiasi situazione che possa ingenerare conflitto di interesse.
- Professionalità – l'Organismo ha al suo interno le competenze necessarie per svolgere le attività assegnate. In particolar modo è composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo, in ambito giuridico e nelle tecniche di

prevenzione dei reati. L'Organismo può avvalersi anche dell'ausilio e supporto di competenze esterne per l'acquisizione di particolari conoscenze specialistiche.

- Continuità d'azione – questo requisito è garantito da un numero adeguato di ispezioni e controlli nell'arco del mandato e dalla disponibilità di figure interne a supporto per garantire il pieno contatto tra le azioni dell'Organismo e la struttura aziendale.
- Onorabilità - in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di OdV indicate al successivo paragrafo.

6.4 Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza

Cause di ineleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità dall'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- 1) la condanna (ivi espressamente compresa l'applicazione di pena concordata), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati implicanti possibile responsabilità amministrativa dell'Ente;
- 2) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena che comporti l'interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) la condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato, a:
 - a) pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari;
 - b) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella Legge Fallimentare;
 - c) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 4) la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 5) l'aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese successivamente sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.

Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- il verificarsi di una causa di ineleggibilità;
- la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del sopravvenire di una ipotesi di sospensione o di una condizione (anche se temporanea) di conflitto di interessi come oltre

specificato o la mendace dichiarazione di non trovarsi in tale condizione all'atto dell'assunzione dell'incarico;

- il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente, quali rapporti di lavoro dipendente in atto con entità nei confronti delle quali possono essere compiuti i reati di cui al Decreto o relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti dell'organo decisionale o direttori generali di società del gruppo o comunque controllate e/o partecipate da GEI S.p.A. o della società di revisione o con revisori da questa incaricati;
- il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all'Organismo;
- l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti.
- A garanzia della loro indipendenza, i membri dell'Organismo, per tutta la durata dell'incarico, non dovranno, inoltre:
- intrattenere relazioni economiche con la società, con le sue controllate e/o partecipate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllino la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla specifica condizione patrimoniale del soggetto;
- essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla Società o sulle sue controllate e/o partecipate;
- essere in rapporti familiari con amministratori esecutivi della Società o delle sue controllate e/o partecipate o con soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei due punti precedenti;
- essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società e le sue controllate e/o partecipate tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio.

A tal fine – all'atto dell'assunzione dell'incarico – dovrà essere specificamente dichiarata in via di autocertificazione la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi di cui sopra, il sopravvenire delle quali (anche se in via potenziale e/o temporanea) durante l'esercizio delle funzioni dovrà essere immediatamente comunicato al Consiglio di Amministrazione per ogni sua determinazione al riguardo.

Ipotesi di sospensione - Subentro e supplenza

Costituiscono infine ipotesi di sospensione dall'esercizio delle funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza:

1. la comunicazione dell'iscrizione al registro indagati nell'ambito di procedimento penale per uno dei reati di cui sopra ai punti 1 e 3 lett. a, b e c;
2. l'esecuzione di misura cautelare;
3. il sopravvenire di una condizione di interesse diretto e/o conflitto di interessi come sopra specificate, debitamente comunicata dal membro dell'Organismo e ritenuta dal Consiglio di Amministrazione tale da costituire ostacolo al migliore esercizio della funzione.

Le determinazioni sulla decadenza e sospensione sono deliberate senza indugio dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, preventivamente comunicate al Collegio Sindacale e, successivamente, all'Assemblea dei Soci.

Con la delibera che dichiara la decadenza di un membro dell'Organismo è designato nuovo componente dell'Organismo, che resta in carica per l'intera durata del mandato dell'Organismo stesso.

Con la delibera di sospensione di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione indica la durata della stessa nonché le specifiche ragioni di opportunità che la motivano, designando al contempo membro supplente, che resta in carica sino al termine della sospensione o alla definizione dell'eventuale decadenza e comunque per il massimo termine di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

6.5 Flusso informativo nei confronti dell'organismo di vigilanza

Affinché OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

È predisposta un'apposita procedura che individua le informazioni che devono essere oggetto di comunicazione verso OdV; devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmessi:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto;
- relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità o criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del Modello, e relativi esiti;
- notizie riferite a contenziosi giudiziali e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto;
- organigramma e sistema di deleghe e procure;
- i rapporti predisposti dalle Funzioni/Organi di Controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del modello di organizzazione e gestione.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza:

- la commissione o la presunta commissione di ogni illecito amministrativo, contabile, civile o penale ovvero la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengano a conoscenza;
- ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengano a conoscenza;
- proposte di modifica volte al miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione delle procedure di prevenzione;
- ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Tutti i soggetti esterni sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per la Società, a segnalare tempestivamente e direttamente all'OdV le violazioni al Modello di cui vengano a conoscenza.

La Società ha adottato un atto organizzativo interno ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs nr. 24/2023, denominato "Regolamento Whistleblowing", individuando nell'Organismo di Vigilanza il soggetto gestore delle segnalazioni. Poiché le violazioni rilevanti ex D. Lgs 231/01 così come le inosservanze delle procedure del MOG rientrano nella casistica delle segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs nr. 24/2023, si rimanda integralmente al predetto "Regolamento Whistleblowing"

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni; è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede le segnalazioni o le comunicazioni; l'OdV esaminerà anche le comunicazioni ricevute in modalità anonima.

Gruppo Essenziero Italiano si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

Oltre agli obblighi generali di segnalazione, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di esercitare le proprie responsabilità di controllo e vigilare sull'efficace attuazione del Modello, sono previste attività di reporting periodiche verso l'OdV in capo ai referenti d'Area, con cadenza minima semestrale.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni del sistema disciplinare sanzionatorio.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all'OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del modello e alle procedure di prevenzione.

6.6 Informativa agli Organi Sociali

L'OdV riferisce almeno annualmente al Consiglio di Amministrazione sulle attività di verifica e controllo effettuate e l'esito delle stesse.

In ogni caso, qualora lo ritenga opportuno, informa il Consiglio Amministrazione in merito a circostanze e fatti del proprio ufficio e ad eventuali urgenti criticità emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure richiamate dal Modello è indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali

procedimenti penali o amministrativi avviati dall’Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l’Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

Le regole che seguono disciplinano le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Modello e del Codice Etico di Gruppo Essenziero Italiano.

Le regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del CCNL in tema di sanzioni disciplinari.

La verifica dell’adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli eventuali interventi intrapresi nei confronti dei soggetti terzi sono affidati all’OdV.

Il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell’OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

Il presente stralcio del Modello Organizzativo è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari.

Resta fermo che le previsioni del presente Modello non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall’art. 18 della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012, e dal D.Lgs. n. 23/2015.

Costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che costituiscono le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Codice Etico;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Modello e in particolare in violazione dei principi di controllo elencati nelle parti speciali di riferimento;
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell’OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta nell’ambito della gestione del flusso informativo, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche formulate dall’OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite programmate dall’OdV;
- mancata partecipazione agli incontri di formazione su temi riferiti al Modello Organizzativo 231.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e intensità dell’elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- l’entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società e gli stakeholders della Società stessa, nonché per le persone destinatarie della normativa in materia di salute e sicurezza

sul lavoro;

- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi ed i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

7.1 Regole disciplinari per i dipendenti

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti, quale che sia il loro inquadramento contrattuale.

La violazione del Modello, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché delle misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo Chimico Farmaceutico, sono i seguenti:

- ammonizione verbale / scritta;
- multa
- sospensione dalla retribuzione e dal lavoro
- licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

Le violazioni del Modello commesse dai dipendenti, sempre portate a conoscenza dell'OdV per gli eventuali provvedimenti di sua competenza, verranno segnalate, in relazione all'ambito organizzativo interessato, al CdA affinché diano avvio al procedimento di contestazione disciplinare e provvedano ad irrogare una delle sanzioni di cui sopra, determinate sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel precedente paragrafo e del comportamento tenuto prima (la recidiva costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave) e dopo il fatto (ad esempio, comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dipendenti, si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di ammonizione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o scritto, di cui al precedente punto 1, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte in un'unica occasione le procedure interne previste dal presente Modello o adottate più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle

prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;

3. incorre nel provvedimento di sospensione dalla retribuzione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che:
 - 1) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
 - 2) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni; il numero dei giorni di sospensione sarà commisurato al danno patito da Gruppo Essenziero Italiano.

4. incorre nel provvedimento di licenziamento ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento di ammonizione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che non rispetta il Modello nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4; (cd. near miss)

2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di richiamo scritto di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;

3. incorre nel provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente:
 - a. che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore

-
- dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
- b. che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

AI SENSI DEL CCNL E DELLO STATUO DEI LAVORATORI, NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE POTRÀ ESSERE ADOTTATO SENZA LA PREVENTIVA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI AL DIPENDENTE E SENZA AVERLO SENTITO A SUA DIFESA.

7.2 Regole disciplinari per i dirigenti

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti con qualifica di dirigenti della Società, per i quali vale quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del Dirigente oltre a riflettersi all'interno della Società, costituendo modello ed esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della medesima.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo. Tra l'altro, con la contestazione può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato, fino alla eventuale risoluzione del rapporto in presenza di violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello;

-
-
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
 - in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, o comunque tali da legittimare il licenziamento ai sensi del CCNL applicabile o del Codice Civile, ovvero in caso di recidiva in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre due volte nell'arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
 - laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello - così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti - sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Per i dipendenti della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione del Modello l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui dipendenti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso e l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri collaboratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali soggetti.

Le infrazioni di cui sopra, commesse dai dirigenti, verranno segnalate al Consiglio di Amministrazione affinché provveda ad irrogare una delle sanzioni previste, nel rispetto del contratto di riferimento.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate verrà sempre tenuto informato l'OdV.

7.3 Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato anche dagli amministratori, Sindaci e componenti dell'OdV.

Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Modello compiute da componenti del Consiglio di Amministrazione saranno oggetto di tempestiva comunicazione scritta da parte dell'OdV al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per la valutazione degli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla Legge e/o dallo Statuto.

I provvedimenti irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, previa delibera del predetto organo da adottare con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalla carica;
- revoca dalla carica.

In particolare, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel

Modello, il componente del Consiglio di Amministrazione incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello;

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello, il componente del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il componente del Consiglio di Amministrazione incorre nella revoca dalla carica.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, il Collegio Sindacale convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazioni del Modello commesse da parte di uno o più membri dell'OdV e del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

Qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi precedenti e riferite ai dipendenti.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione terrà sempre informato OdV.

7.4 Soggetti terzi

Quanto alle violazioni del Modello poste in essere dalle categorie di soggetti terzi citate al paragrafo 5.2 del Modello, si prevede che esse potranno determinare (secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti con i suddetti terzi) la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni qualora da tale comportamento derivino danni alla Società come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

8. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/01, atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, che ne cura l'aggiornamento nelle seguenti condizioni:

- modifiche nel D.Lgs. 231/01 o nella normativa di riferimento;
- modifiche dell'organizzazione delle attività e processi interni della Società;
- notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione;
- notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto";

-
- suggerimenti dalle funzioni interne o spinte al miglioramento organizzativo.

OdV deve essere tempestivamente informato sull'aggiornamento del Modello e sull'implementazione di nuove procedure e documenti operativi ad esso riferiti.

8.1 Diffusione del Modello, formazione ed informazione

Ciascun destinatario è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice Etico rendendoli attuati nell'ambito delle attività previste dalla propria mansione;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione.

La Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello per quanto riguarda il personale interno mediante:

- Comunicazione a tutti i dipendenti (con particolare attenzione al personale neo-inserito) dell'avvenuta adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e contestuale consegna ai responsabili di funzione dei documenti di pertinenza in formato cartaceo, con dichiarazione di ricevuta e accettazione e con richiesta di impegno al rispetto dei contenuti e di diffusione ai propri collaboratori;
- approfondimenti informativi/formativi di carattere generali o specifici.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire e mantenere l'effettiva conoscenza del Modello da parte del personale.

L'attività di formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti. Durante i momenti informativo-formativi viene data opportuna attenzione all'illustrazione del sistema sanzionatorio. Specifica attenzione è destinata alle azioni informativo-formative previste nelle fasi di inserimento di nuovo personale, nell'ambito del quale, in relazione alla posizione in organigramma, si formalizza l'accettazione di impegni e la condivisione delle politiche di prevenzione della Società.

Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici (es.: video conferenza, e-learning).

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla funzione Risorse Umane per gli ambiti di competenza.

La partecipazione ai programmi di informazione e formazione ha carattere di obbligatorietà; la violazione di tali obblighi, costituendo violazione del modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli enti esterni, viene messo a disposizione il Codice Etico e gli eventuali stralci di pertinenza del Modello Organizzativo e delle procedure; viene inserita l'obbligazione, nei

contratti per i fornitori operanti all'interno dei cosiddetti "processi sensibili", di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice e Modello e di impegno al loro rispetto anche in condizione di reciprocità ove ne sussistano i presupposti.

L'OdV è aggiornato sulle attività di diffusione documentale, formazione ed informazione; ad esso è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali preposte pongano in essere le idonee ed efficaci iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del modello.

8.2 Referente interno (o Responsabile d'Area) del processo sensibile

I referenti interni dei processi sensibili hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle regole di condotta e dei divieti stabiliti dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure attinenti ai processi di propria competenza.

Sono individuati mediante una tabella di correlazione che identifica anche le regole di prevenzione di pertinenza e devono:

- richiedere ai propri colleghi un comportamento allineato alle indicazioni procedurali e condotte del Modello e Codice Etico;
- informare tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio di propria competenza;
- garantire il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV.

Il referente può interpellare l'OdV e le altre funzioni preposte della Società in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di prevenzione previste dal presente Modello ed attivare le misure di correzione.

9. PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI, IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base della disciplina del settore nonché delle indicazioni fornite dalle Linee Guida prevede:

- principi di controllo "generali", presenti in tutti i processi sensibili;
- principi di controllo "specifici", applicati ai singoli processi sensibili e riportati nelle Parti Speciali del Modello.

9.1 Principi di controllo generali

Tutti i Destinatari del Modello, del Codice e delle procedure correlate si devono astenere dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, devono rispettare le disposizioni previste da ogni documento di propria pertinenza costituenti il modello di organizzazione e gestione.

I principi di controllo di carattere generale considerati ed applicati con riferimento a tutti i processi e relative attività sono i seguenti:

9.1.1 Legalità

Tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi

e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di Legge e dell'atto costitutivo.

9.1.2 Compiti, responsabilità e autorità

Le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interno, i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità sono formalizzate per iscritto.

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni.

9.1.3 Sistema di deleghe

La responsabilità per lo svolgimento di ogni attività della Società che impegni la medesima fa sempre capo a soggetti muniti di formali e specifici poteri.

I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

9.1.4 Segregazione delle attività

È attuata la separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

9.1.5 Tracciabilità

I documenti (siano essi su supporto cartaceo o elettronico) riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse per quanto attiene le attività sensibili sono identificati, archiviati e conservati, a cura delle funzioni interessate, con modalità tali da impedire il danneggiamento, la modificazione successiva (se non con apposita evidenza) e da permetterne la ricostruzione "ex-post". L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo a persone autorizzate.

9.1.6 Gestione delle risorse finanziarie

Nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie sono operative procedure per la corretta gestione dei flussi attivi e passivi; si adottano, altresì, principi generali riferiti alla corretta gestione della liquidità e degli investimenti con particolare attenzione alla conservazione del patrimonio societario, al fine di evitare ogni operazione finanziaria a rischio.

9.1.7 Procedure

Sono operative procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, definire compiti ruoli e responsabilità, stabilire le modalità operative per lo svolgimento delle attività e l'esecuzione dei relativi controlli nonché l'archiviazione delle registrazioni rilevanti.

9.1.8 Controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie con i seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara e sistematica le risorse a disposizione e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate (budget);
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi.

9.1.9 Utilizzo tools informatici

Gruppo Essenziero Italiano utilizza sistemi informatici che garantiscono, tramite adeguati sistemi di controllo, la separazione delle funzioni nell'ambito della sequenza delle attività nonché la tracciabilità delle azioni e la raccolta sicura dei dati e delle registrazioni.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita' amministrativa

Art. 1.
Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6.

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o

nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteria di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteria di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';
 - b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'.
2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralita' di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare

della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

Responsabilita' amministrativa per reati previsti dal codice penale

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25

Concussione e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

- a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.
Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42.
Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.
Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III
P r o v e

Art. 44.
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1. Non puo' essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV
Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.
2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato e' attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI
Procedimenti speciali

Art. 62.
Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.
Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.
Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII
Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:
 - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75.

Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 76.

Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto

della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80.

Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Art. 81.

Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 82.

Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85.

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 1 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

Aromitalia

DAL 1942, INGREDIENTI DI QUALITÀ

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01

Torino - Settimo Torinese, ottobre 2023

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 2 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

SOMMARIO

Premessa	3
1. AREE SENSIBILI – METODOLOGIA DI DEFINIZIONE	4
2. FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE REALIZZABILI	5
2.1 Reati a basso rischio	5
2.2 Reati considerati come “non a rischio” per assenza dei presupposti di applicabilità	6
3. LA MAPPATURA DEL RISCHIO	7
3.1 Valutazione del rischio potenziale (“Indice di Rischio Inerente” o “IRI”)	8
3.2 Valutazione dell’efficacia dei presidi in essere (“Efficacia Presidio” o “EP”).....	9
3.3 Definizione del rischio residuo (“Indice di Rischio Residuo” o “IRR”)	10
4. ANALISI DEI SINGOLI PROCESSI ORGANIZZATIVI – REATI – RISCHI	12
I. Processo relativo al ciclo passivo acquisti	12
II. Processo relativo alla gestione dell’amministrazione e della contabilità aziendale	12
III. Processo relativo alla governance e alla gestione dei controlli interni	12
IV. Processo relativo alla struttura IT.....	12
V. Processo relativo alla logistica e alla distribuzione dei prodotti sul territorio di competenza	12
VI. Processo relativo alla gestione del marketing e dell’attività pubblicitaria	12
VII. Processo relativo alla sicurezza alimentare e al rispetto della normativa HACCP	12
VIII. Processo relativo alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e al rispetto del D. Lgs. 81/08	12
IX. Processo relativo alla gestione dello Staff e delle risorse umane	12
X. Processo relativo alla gestione dell’Area Commerciale e delle vendite.....	12
XI. Processo relativo alla gestione dei rapporti con le Società partecipate.	12

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 3 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

Premessa

Il presente documento offre un rendiconto dell'analisi del rischio realizzata sui processi organizzativi interni nei quali, anche solo in astratto, si potrebbero realizzare le fattispecie di reato cd. presupposto previste dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231 del 2001.

Si tratta quindi di una valutazione preliminare, eseguita con l'ausilio di un consulente professionale esterno, relativa alle conseguenze a cui andrebbe incontro Gruppo Essenziero Italiano S.p.A. (di seguito anche solo "GEI") laddove dovessero essere violate le norme previste dalla citata normativa.

Ai sensi del d.lgs. 231/01 non vi è un obbligo, per tutte le società, di dotarsi di un modello organizzativo e di effettuare una valutazione del rischio; tuttavia, GEI al fine di allinearsi con la *best practice* commerciale per andare incontro alle richieste del mercato nonché al fine di prevenire comportamenti illeciti potenzialmente oggetto di sanzione ha deciso di predisporre, rendere disponibile e applicare a tutti i suoi dipendenti e fornitori (di beni e servizi) tale documento.

La valutazione del rischio qui presente è stata condotta attraverso:

- a) l'individuazione delle condotte poste in essere dai soggetti apicali e/o sottoposti di GEI idonee, nel contesto attuate, a determinare un potenziale rischio per l'Ente;
- b) la valutazione, anche in collaborazione con i Responsabili d'area, dei processi organizzativi in cui vi è una probabilità, anche potenziale, di commissione dei suddetti reati;
- c) la valutazione dell'esistenza e dell'eventuale idoneità dei presidi procedurali e amministrativi ad oggi implementati da GEI (es. organizzazione di governance, organi collegiali di controllo, procure o deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, codice etico e procedure e principi comportamentali, gestione informatizzata del processo);
- d) l'identificazione di quanto necessario per minimizzare e abbattere il più possibile il rischio di commissione dei reati presupposto;
- e) la valutazione (i) del rischio inerente (in base al peso di ciascun reato e la sua probabilità di accadimento), (ii) dell'efficacia dell'azione di mitigazione dei presidi e dei controlli in essere e, di conseguenza, (iii) del rischio residuo rispetto ai singoli processi organizzativi.

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 4 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

1. AREE SENSIBILI – METODOLOGIA DI DEFINIZIONE

In via preliminare è stata svolta una mappatura delle cd. "Aree sensibili", ovvero di quegli ambiti organizzativi interni nei quali è più probabile che possano essere commesse le fattispecie di reato c.d. "presupposto".

La citata analisi ha previsto:

- l'individuazione *ex-ante* delle potenziali fattispecie di reato per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente ed applicabili al processo produttivo di GEI;
- l'identificazione delle Aree Sensibili, cioè di quei processi nei quali vi è più alto rischio che siano attuati i comportamenti illeciti sanzionati dalle disposizioni suddette;
- la valutazione dei processi applicati dai singoli uffici aziendali.

Di conseguenza, sono stati identificati i seguenti processi quali Aree Sensibili:

- i. Processo relativo al ciclo passivo acquisti;
- ii. Processo relativo alla gestione dell'amministrazione e della contabilità aziendale;
- iii. Processo relativo alla governance e alla gestione dei controlli interni;
- iv. Processo relativo alla struttura IT;
- v. Processo relativo alla logistica e alla distribuzione dei prodotti sul territorio;
- vi. Processo relativo alla gestione del marketing e dell'attività pubblicitaria;
- vii. Processo relativo alla sicurezza alimentare e al rispetto della normativa HACCP;
- viii. Processo relativo alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e al rispetto del d.lgs. 81/08;
- ix. Processo relativo alla gestione dello Staff e delle risorse umane;
- x. Processo relativo all'Area Commerciale e allo sviluppo delle Vendite
- xi. Processo relativo alla gestione dei rapporti con le Società partecipate.

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 5 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

2. FATTISPECIE DI REATO POTENZIALMENTE REALIZZABILI

Le fattispecie di reato stabilite dal Decreto 231 che, anche solo astrattamente, possono essere inerenti all'attività imprenditoriale svolta dalla GEI risultano le seguenti:

1. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
3. delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento all'associazione per delinquere (art. 24-ter);
4. concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
5. delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1);
6. reati societari (art. 25-ter);
7. delitti contro la personalità individuale, limitatamente all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies);
8. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies);
9. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)
10. induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazione mendaci all'autorità giudiziaria (art 25-decies)
11. reati ambientali (art. 25-undecies)
12. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
13. reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)

Tale individuazione permette di rendere facilmente conoscibile ai dipendenti e ai vari collaboratori (interni ed esterni) le aree e gli aspetti organizzativi aziendali che necessitano di maggior controllo e supervisione.

Le procedure che verranno implementate da GEI permetteranno, inoltre, alla Società di potenziare, su tali aree, il monitoraggio funzionale alla repressione della commissione dei reati presupposto, oltre alla possibilità di intervenire con fermezza attraverso l'applicazione di sanzioni in caso di mancata conformità con quanto previsto nelle procedure che verranno implementate.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o tramite propri incaricati, individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando che vengano presi gli opportuni provvedimenti di mitigazione.

2.1 Reati a basso rischio

Alla luce dell'organizzazione e dell'attività imprenditoriale della GEI, si è valutato che, in via residuale, sussista la possibilità di un interesse e/o vantaggio nella commissione dei seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Frode informatica, di cui all'articolo 24 del Decreto;

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 6 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e Detenzione di sistemi informatici o telematici, di cui all'art 24-bis del Decreto;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, dell'Uso dei valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede e l'Uso di valori bollati contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione, di cui all'art.25-bis del Decreto;
- Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies del Decreto.

Tali ipotesi si valutano come reato a basso rischio, considerato sia le misure preventive implementate per evitare comportamenti che potrebbero configurare tali fattispecie, sia la loro bassa probabilità di accadimento.

2.2 Reati considerati come “non a rischio” per assenza dei presupposti di applicabilità

Si valutano non a rischio, considerata l'assenza dei presupposti di applicabilità, i seguenti reati 231, limitatamente a quanto indicato, volta per volta, in ciascuna fattispecie:

- il reato di Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui all'art. 24 del Decreto;
- alcuni dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis del Decreto (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazione informatiche o telematiche, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Frode informatica del certificatore di firma elettronica e le disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);
- i delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter del Decreto, ad eccezione dell'Associazione per delinquere;
- i delitti di Peculato, Peculato mediante profitto dell'errore altrui e Abuso d'ufficio;
- i reati di falso nummario, di cui all'art. 25-bis del Decreto, ad eccezione della Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, dell'Uso dei valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede e l'Uso di valori bollati contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione;
- alcuni reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, Aggiotaggio, false comunicazioni sociali delle società quotate);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25-quater del Decreto;
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater.1 del Decreto;
- i delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies del Decreto, ad eccezione della Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- il reato di manipolazione del mercato, di cui all'art. 25-sexies del Decreto;
- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 25-octies.1 del Decreto;

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 7 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

- i reati transnazionali, di cui alla Legge 146/2006;
- i reati ambientali, di cui all'art. 25-undecies del Decreto;
- i reati di razzismo e xenofobia, di cui all'art. 25-terdecies del Decreto;
- il reato di Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui all'articolo 25-quaterdecies del Decreto;
- i resti in materia di Contrabbando, di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto.

3. LA MAPPATURA DEL RISCHIO

La mappatura delle aree sensibili, dei controlli e delle procedure ad oggi implementate è stata condotta secondo le migliori pratiche di valutazione del rischio.

Si tratta di un procedimento compiuto al fine di creare un sistema articolato di minimizzazione e abbattimento del rischio, coerente con quanto imposto dal Decreto. Tale Mappa è stata realizzata attraverso l'analisi documentale delle procedure presenti, interviste e colloqui con i principali responsabili dell'Ente e con la Dirigenza della Società.

L'analisi ha previsto sia indagini volte ad individuare il "grado di rischio inerente" ai singoli processi produttivi, sia indagini volte alla valutazione dell'esistenza e dell'efficacia dei controlli eventualmente esistenti posti nei diversi processi della Gruppo Essenziero Italiano S.p.A.

È stato quindi, per prima cosa, necessario mappare tutti i processi organizzativi di riferimento, anche attraverso l'utilizzo dell'organigramma societario.

Si è creata una struttura ad albero su due distinti livelli:

MACRO-PROCESSO	All'interno di tutti i processi della GEI, i Macro-processi rappresentano "flussi" logici di attività ovvero i diversi settori di attività (Aree di riferimento) dell'impresa e che evidenziano una visione più analitica di tutte attività svolte dalla Società.
PROCESSO	Il Processo invece rappresenta, all'interno di ciascun Macro-processo, un "flusso" logico di attività, con un maggior livello di dettaglio del precedente e che evidenzia in maniera più specifica le diverse attività svolte all'interno dell'Area di riferimento.

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 8 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

Per ciascuno processo identificato si è provveduto ad analizzare e valutare il livello di rischio totale, seguendo il percorso metodologico di seguito riportato:

3.1 Valutazione del rischio potenziale (“Indice di Rischio Inerente” o “IRI”)

L’Indice di Rischio Inerente indica il livello di rischio associato al singolo processo senza tenere conto delle eventuali misure di controllo predisposte dalla Società.

L’IRI numericamente consiste in un valore determinato dalla combinazione di due fattori:

- a) il “Danno” dell’evento rischioso, che misura la gravità che potenzialmente può derivare in caso dovesse accadere l’evento;
- b) la “Probabilità di accadimento”, che esprime il numero di volte (in un anno) in cui l’evento può, anche solo astrattamente, accadere.

Il “Danno” e la “Probabilità di accadimento” vengono determinati secondo le tabelle sotto riportate:

DANNO		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Assente o Lieve	Nessuna sanzione interdittiva e sanzione pecuniaria fino a 150 quote*
2	Modesto	Nessuna sanzione interdittiva e sanzione pecuniaria da 151 a 300 quote*
3	Medio	Nessuna sanzione interdittiva e sanzione pecuniaria da 301 a 600 quote*
4	Grave	Nessuna sanzione interdittiva e sanzione pecuniaria da 601 a 800 quote*
5	Molto Grave	Sanzioni interdittive, danni reputazionali e sanzioni pecuniarie oltre 800 quote*

* Le sanzioni amministrative eventualmente applicabili all’Ente sono espresse in quote così come previsto dall’art. 10 del D.lgs. 231/01; l’importo della singola quota può andare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 salvi i casi di riduzione espressamente previsti dalla legge.

PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO		
Valore	Coefficiente	Descrizione
1	Raro	Evento che può accadere raramente (max 2 volte all’anno)
2	Improbabile	Evento che può accadere qualche volta (dalle 3 e alle 12 volte all’anno)
3	Possibile	Evento che può accadere con maggior frequenza (dalle 13 e alle 52 volte all’anno)
4	Probabile	Evento che può accadere con elevata frequenza (almeno una volta alla settimana ma meno di una volta al giorno)
5	Molto probabile	Evento che può accadere giornalmente o più volte nel medesimo giorno

In funzione della formula ($\sqrt{D \times P}$) con i due valori come sopra definiti, l'IRI verrà determinato secondo la seguente tabella:

DANNO	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
PROBABILITA' DI ACCADIMENTO						

Il valore del rischio IRI è valutato secondo la scala di colori:

Bianco	Rischio assente o minimo
Verde	Rischio lieve
Giallo	Rischio medio
Arancione	Rischio elevato
Rosso	Rischio grave

3.2 Valutazione dell'efficacia dei presidi in essere ("Efficacia Presidio" o "EP")

L'Efficacia del Presidio (EP) è un valore associato al singolo processo, determinato tenendo conto dei presidi in essere e correttamente attuati dalla società.

I presidi che sono stati tenuti in considerazione ai fini della valutazione di efficacia sono i seguenti:

- a) l'eventuale controllo derivante dall'inclusione dell'attività nel perimetro di uno o più "sistemi di gestione" (p.e. UNI-ISO 9001:2008);
- b) l'esistenza di controlli di terze parti pubbliche (ASL, NAS, ARPAT, etc.);

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 10 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

- c) l'esistenza di controlli di terze parti private (Revisore dei conti, Auditor dei Sistemi di gestione, etc.);
- d) la segregazione delle funzioni, tra esecutore, controllore, ed eventuale autorizzatore al pagamento;
- e) l'esistenza di deleghe formali coerenti con organigramma;
- f) l'esistenza di procedure specifiche o codici di comportamento/autoregolamentazione;
- g) la collegialità decisionale;
- h) la tracciabilità delle attività e dei dati aziendali;
- i) uso di sistemi di sicurezza adeguati (sicurezza logica della rete, chiavi di cifratura, criptazione...) nel trattamento dei dati aziendali;
- j) il corretto e continuativo svolgimento della formazione del personale aziendale;
- k) utilizzo di modulistica standard e documentazione aggiornata.

L'EP sarà quantificata come combinazione dei singoli presidi secondo la seguente tabella:

EFFICACIA PRESIDIO		
Valore	Coefficiente	Descrizione
5	Determinante	I presidi e le tecniche di controllo appaiono adeguati, in quanto automatici, e registrano il dato in moto non eliminabile
4	Adeguito	I presidi e le tecniche di controllo appaiono adeguati a ridurre il rischio ad un livello accettabile
3	In prevalenza adeguato	I presidi e le tecniche di controllo appaiono adeguati a ridurre il rischio ad un livello accettabile ma risultano migliorabili
2	Inadeguato	I presidi e le tecniche di controllo appaiono inadeguati a ridurre il rischio ad un livello accettabile
1	Assente – N.A.	I presidi e le tecniche di controllo risultano assenti o non valutabili/applicabili

3.3 Definizione del rischio residuo ("Indice di Rischio Residuo" o "IRR")

L'indice di Rischio Residuo indica la valutazione complessiva dell'evento rischioso e del rischio a cui la Società rimane esposta dati i controlli in essere e l'efficacia dei presidi di cui si è dotata.

L'IRR è specificamente determinato secondo la seguente formula:
$$\sqrt{D \times P \times \left(1 - \frac{EP}{5,334}\right)}$$

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 11 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

Sulla base del valore numerico dell'IRR la Valutazione finale del rischio inerente al singolo processo è stabilita usando la seguente tabella:

Processo a rischio reato assente o minimo	$0 < IRR < 1$
Processo a rischio reato lieve	$1 < IRR < 2$
Processo a rischio reato moderato	$2 < IRR < 3$
Processo a rischio reato alto	$3 < IRR < 4$
Processo a rischio reato critico	$4 < IRR < 5$

Sulla base delle risultanze della valutazione del rischio, GEI provvederà a stilare le procedure 231 con il fine precipuo di abbattere e minimizzare il rischio a cui la Società si trova, ad oggi, esposta.

Gruppo Essenziero Italiano S.P.A.	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01	Pag. 12 di 12	
		Data: ottobre 2023	Emittente: C.d.A.

4. ANALISI DEI SINGOLI PROCESSI ORGANIZZATIVI – REATI – RISCHI

Sulla base dei criteri e del processo metodologico esposto al punto 3, di seguito si riporta l'indice delle schede che sintetizzano i risultati dell'Analisi dei rischi condotta dal Gruppo Essenziero Italiano S.p.A.

INDICI DELLE SINGOLE SCHEDE DI VALUTAZIONE:

- I. **Processo relativo al ciclo passivo acquisti**
- II. **Processo relativo alla gestione dell'amministrazione e della contabilità aziendale**
- III. **Processo relativo alla governance e alla gestione dei controlli interni**
- IV. **Processo relativo alla struttura IT**
- V. **Processo relativo alla logistica e alla distribuzione dei prodotti sul territorio di competenza**
- VI. **Processo relativo alla gestione del marketing e dell'attività pubblicitaria**
- VII. **Processo relativo alla sicurezza alimentare e al rispetto della normativa HACCP**
- VIII. **Processo relativo alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e al rispetto del D. Lgs. 81/08**
- IX. **Processo relativo alla gestione dello Staff e delle risorse umane**
- X. **Processo relativo all'Area Commerciale e allo sviluppo delle Vendite**
- XI. **Processo relativo alla gestione dei rapporti con le Società partecipate.**

Le singole schede di valutazione - per semplicità di lettura - sono allegate al presente documento.

Settimo Torinese – Torino, 31 ottobre 2023

L'Amministratore Delegato

Cristiano FERRERO

Il consulente esterno

Avv. Cristiano MICHELA